CAMERA DEI DEPUTATI N. 588

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Istituzione della cattedra di metodologia e didattica presso gli istituti e le scuole magistrali

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel quadro complessivo delle difficoltà in cui versa la categoria degli insegnanti nel nostro ordinamento scolastico, trovano posto sperequazioni più particolari che oggettivamente menomano la dignità professionale, lavorativa ed umana di taluni gruppi di insegnanti, penalizzati dal disinteresse del legislatore.

È il caso dei maestri elementari comandati allo svolgimento delle esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali, a favore dei quali è disposta la normativa contenuta nella nostra proposta di legge, partendo dalle considerazioni che sono di seguito illustrate.

Gli insegnanti elementari *de quo* sono in possesso, per disposto di legge, di un solido retroterra culturale (laurea o diploma equipollente) e vasta cultura specifica (10 anni di anzianità nel ruolo) e svolgono, di fatto, una complessa attività d'insegnamento ai futuri maestri ai quali viene destinato un bagaglio di sapienza che di molto espande il limitato concetto di « assistenza didattica », povero di contenuti e di finalità col quale si giustificava, in seno all'istituto magistrale, la loro presenza ai sensi di una circolare dell'immediato dopoguerra (circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 40 protocollo 4887/28 del 12 novembre 1945).

Inoltre, la legge 2 dicembre 1967, n. 1213, rivalutava il ruolo dei predetti imponendo per l'ottenimento dei comandi:

a) l'anzianità di servizio effettivo di insegnamento di almeno 10 anni con qualifica di « ottimo »;

b) la precedenza assoluta agli aspiranti con laurea o diploma di vigilanza scolastica;

c) la prestazione del servizio in diciotto ore settimanali.

Orbene, tali disposizioni comprovano, senza ombra di dubbio, che il legislatore dell'epoca ha riconosciuto solo implicitamente la funzione docente dell'insegnante in questione privandolo, però, inspiegabilmente, dei diritti e della dignità susseguenti.

Si rileva, altresì, che i « comandati » sono collocati fuori ruolo per cinque anni con perdita della titolarità del posto e, per effetto di tale anomala condizione giuridica, vengono a dipendere:

a) dal capo d'istituto per gli obblighi di servizio;

b) dal direttore didattico per il rapporto d'impiego;

c) dal docente di pedagogia per l'organizzazione e lo svolgimento delle esercitazioni didattiche.

Purtuttavia, notevole e decisivo risulta il loro contributo alla formazione degli allievi che si sostanzia in pratica nel commento critico ai programmi della scuola elementare con riferimenti ad un'ampia indagine nel campo psicologico, pedagogico e metodologico, nell'illustrazione delle tecniche e dei metodi dell'insegnamento primario, nonché nella didattica delle materie, nell'uso dei sussidi didattici ecc.; il che comprova che viene svolta una marcata attività docente, massimamente agevolata dal docente titolare ben consapevole della straordinaria utilità di una siffatta presenza.

Né può tralasciarci il fondamentale rilievo che la legge delega 30 luglio 1973, n. 477, precisando all'articolo 3, primo comma... « sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo, docente, nei vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto... » avrebbe potuto costituire l'ultima, necessaria premessa per la tanto attesa rivalutazione legislativa dello *status* giuridico di questi insegnanti chiamati, *ab initio*, a compiti più onerosi.

Successivamente, la circolare ministeriale n. 4 (protocollo n. 27560/363/MF del 20 gennaio 1975) specificava che gli insegnanti elementari comandati per il tirocinio fanno pur sempre parte del collegio dei docenti dell'istituto magistrale.

Ora è indubbio che la direttiva ministeriale, pur rafforzando la dignità dell'insegnante, nulla purtroppo aggiunge all'attesa della categoria, ormai indifferente a riconoscimenti esclusivamente deontologici.

Non può infine sfuggire alla nostra attenzione che, viceversa, le maestre di tirocinio comandate presso le scuole magistrali hanno lucrato ben più cospicue provvidenze legislative in quanto la materia « esercitazioni didattiche » è definita come autonoma ed affidata alla loro piena responsabilità di docenti, in grado sia di esprimere giudizi analitici autonomi, sia di esercitare *in toto* la connessa libertà di insegnamento. Si evince da questa ultima notazione l'esistenza – tra le due categorie – di una ingiustificata disparità di trattamento che suscita nei docenti oggetto della proposta di legge, ulteriori malesseri, disagi e frustrazioni.

Pertanto, riteniamo urgente ed opportuno valorizzare, con apposita legge, i meriti che gli insegnanti di tirocinio negli istituti magistrali hanno conquistato « sul campo » in forza di una esemplare condotta non aliena da umiliazioni e da rilevanti sacrifici.

D'altra parte, è stato evidenziato che dalla normativa vigente è possibile ravvisare lo slancio verso un inquadramento meno precario e più giusto del docente in questione, per cui reputiamo ormai maturi i tempi per la proposta di legge articolata come appresso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Presso gli istituti e le scuole magistrali è istituita la cattedra di « metodologia e didattica ». I relativi docenti sono inseriti in un apposito ruolo transitorio.

ART. 2.

1. Gli insegnanti elementari con la qualifica di comandati per lo svolgimento delle esercitazioni di tirocinio didattico, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nel ruolo di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. Gli insegnanti elementari, già comandati presso gli istituti e le scuole magistrali nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano ritornati ad occupare i posti di provenienza o destinati ad altro comando, possono optare per la cattedra di « metodologia e didattica » di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. Gli insegnanti elementari di ruolo possono chiedere il passaggio nel ruolo transitorio dei docenti di metodologia e didattica, solo se in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni, nonché della laurea in pedagogia, in filosofia o in materie letterarie e della relativa abilitazione.